



ALLEGATO.....
AL DECRETO N°
30695
DEL 11-07-2017

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

Rev. 02 – giugno 2017

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
e-mail info@arte.ge.it
www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Sommario

<u>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	3
<u>Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u>	3
<u>Art. 3 DEFINIZIONI</u>	3
<u>Art. 4 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO</u>	3
<u>Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO</u>	4
<u>PARTE II – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 E 100.000,00 EURO</u>	4
<u>Art. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO</u>	4
<u>Art. 7 ELENCO OPERATORI ECONOMICI</u>	4
<u>PARTE III – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO</u>	5
<u>Art. 8 MODALITA' DI AFFIDAMENTO</u>	5
<u>Art. 9 PUBBLICITA' DEGLI AFFIDAMENTI</u>	6
<u>Art. 10 REQUISITI AFFIDATARI</u>	6
<u>Art. 11 CONTROLLI E VERIFICHE</u>	6
<u>Art. 12 AFFIDAMENTO INCARICO</u>	6
<u>PARTE IV – NORME FINALI</u>	7
<u>Art. 13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO</u>	7
<u>Art. 14 NORME DI COORDINAMENTO</u>	7
<u>Art. 15 ENTRATA IN VIGORE</u>	7

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000,00, messi in atto da Arte Genova, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
2. Gli affidamenti di cui sopra rispettano i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità cui si ispira tutta l'attività negoziale svolta da ARTE Genova.

Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento attuano le seguenti disposizioni:
 - a) D. Lgs. 50/2016: art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) negli appalti e nelle concessioni; art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83, Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell'appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione del D. Lgs. 50/2016.
 - b) Linea Guida ANAC n. 1: *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Si definiscono «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

Art. 4 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

2. Gli affidamenti e le gare non potranno essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina di cui al presente Regolamento, eludendo le previsioni normative di cui al D. Lgs. 50/2016.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara dovrà fare riferimento ai criteri fissati dai decreti ministeriali di approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

PARTE II – AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 E 100.000,00 EURO

Art. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro sono affidati dall'Azienda secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (negoziata senza bando); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Gli operatori da invitare sono individuati tramite l'elenco di operatori economici di cui al successivo art. 7.
3. Qualora, per particolari tipologie di intervento, non si ritenga opportuno avvalersi dell'elenco degli operatori, su istanza del R.U.P., previo consenso dell'Azienda, potrà essere effettuata indagine di mercato come previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 7 ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1. ARTE a seguito di pubblicazione di apposito bando ad evidenza pubblica, inviato anche agli ordini professionali nazionali e territoriali, istituirà un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
2. L'istituzione dell'elenco dovrà avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente i seguenti criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso:
 - a. Il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
 - b. Il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;

- c. Il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
 - d. La correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
3. Nell'avviso sarà indicata l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo e sarà, inoltre, richiesto un requisito minimo dell'esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco.
 4. L'elenco sarà aggiornato ogni tre anni garantendo ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo di 30 gg entro cui deve essere adottata la decisione sull'istanza di iscrizione.

PARTE III – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 8 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro potranno essere affidati da ARTE in via diretta tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 7, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione verrà negoziato fra il R.U.P. e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
2. Qualora l'Azienda ritenga di determinare un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione potranno essere richiesti, due o più preventivi secondo la modalità sotto riportata.
3. La richiesta di preventivi di cui al comma 2 avverrà con lettera di richiesta inviata ad operatori inseriti nell'elenco di cui all'art. 7 nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento. L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa entro un giorno ed un ora prefissati e dovrà essere prevista l'apertura in seduta pubblica delle offerte alla presenza del R.U.P. o del Dirigente della Struttura competente e di due testimoni tra cui il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti. Della seduta sarà redatto a cura del R.U.P. o del Dirigente della Struttura apposito verbale.

4. Potrà venire assegnato per il ricevimento dell'offerta un termine non inferiore a 3 giorni; l'incarico, previa verifiche di cui al successivo art. 11, verrà affidato all'operatore economico che abbia offerto il prezzo più basso tra i preventivi pervenuti mediante Decreto dell'Amministratore Unico o, nell'ambito delle deleghe conferite da quest'ultimo, mediante Provvedimento Dirigenziale. Saranno approvati con Provvedimento Dirigenziale, inoltre, i singoli affidamenti di importo inferiore a 5000,00 euro.
5. Nel caso di affidamento diretto la motivazione dovrà essere formulata nel provvedimento di assegnazione.

Art. 9 PUBBLICITA' DEGLI AFFIDAMENTI

1. Gli esiti delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento saranno pubblicati sul sito Internet di ARTE Genova, in ottemperanza all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012.

Art. 10 REQUISITI AFFIDATARI

1. Gli aggiudicatari/executori dei servizi affidati mediante le procedure previste dal presente Regolamento dovranno risultare in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 CONTROLLI E VERIFICHE

1. L'Azienda, prima di procedere all'affidamento diretto di servizi, richiederà all'operatore economico individuato una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento di incarichi pubblici (v. allegato 1).
2. L'Azienda si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese mediante acquisizione dei relativi certificati/attestazioni presso le P.A. di riferimento.
3. Prima dell'affidamento dell'incarico, il R.U.P. acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente dell'affidatario.

Art. 12 AFFIDAMENTO INCARICO

1. L'incarico ad eseguire mediante affidamento diretto le prestazioni avverrà con lettera/contratto sottoscritta dal Dirigente di Struttura proponente e dal Dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione e con visto del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti che individuerà:
 - a) L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo previsto;
 - b) Le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) L'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- d) Le penali in caso di ritardo;
- e) L'indicazione di termini di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico.

PARTE IV – NORME FINALI

Art. 13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con decreto dell'Amministratore Unico.

Art. 14 NORME DI COORDINAMENTO

- 1. Per tutto quanto non regolato dal presente Regolamento si rimanda alle norme nazionali e regionali che regolamentano la materia.
- 2. L'entrata in vigore di normativa modificativa e vincolante determina l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è da considerarsi annullato il previgente Regolamento per l'Acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture in Economia redatto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2016

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione con decreto dell'Amministratore Unico.